

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (78)720

Vol. 1978/0270

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(78) 720 def.

Bruxelles, il 14 dicembre 1978

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 816/70, relativo a
disposizioni complementari in materia di organizzazione
comune del mercato vitivinicolo

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(78) 720 def.

RELAZIONE

Al punto 7, lettera a), del "Programma d'azione 1979-1985 ai fini dell'instaurazione progressiva dell'equilibrio sul mercato vitivinicolo" (1), trasmesso dalla Commissione al Consiglio, essa si dichiara "disposta a esaminare dettagliatamente, con gli Stati membri più interessati, la possibilità di concedere aiuti per l'impiego di mosti naturali nella fabbricazione di succhi d'uva e di vini inglesi". Durante la discussione in Consiglio delle misure proposte dalla Commissione per il graduale ripristino dell'equilibrio sul mercato vitivinicolo, alcuni Stati membri hanno insistito affinché vengano presentate proposte in merito a tutte le misure suggerite nel Programma d'azione al fine di potenziare il consumo, e più particolarmente in merito agli aiuti per i mosti destinati ad impieghi diversi dalla vinificazione. Di conseguenza la Commissione, dopo aver esaminato i problemi di natura tecnica con gli Stati membri direttamente interessati, propone di completare il regolamento (CEE) n. 816/70 inserendovi una disposizione che autorizzi la concessione di aiuti per i mosti d'uva e i mosti d'uva concentrati, usati nella fabbricazione rispettivamente dei succhi d'uva e dei cosiddetti "vini inglesi" e "vini irlandesi". Se si vuole che gli utilizzatori di mosti possano elaborare una politica industriale e commerciale valida, nell'ambito della quale i prodotti della vite trovino sbocchi durevoli, il regime di aiuti deve avere carattere permanente e l'importo degli aiuti stessi dev'essere noto, e, pertanto, fissato prima dell'inizio della campagna viticola. Per questi motivi, la proposta della commissione contempla l'istituzione di un regime di aiuti permanente e prevede di ricorrere alla procedura del comitato di gestione per la fissazione annuale degli importi, secondo i criteri indicati nel dispositivo.

(1) doc. COM (78) 260 def., volume 1

Proposta di
Regolamento (CEE) _____ del Consiglio

che modifica il regolamento (CEE) n. 816/70, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'esperienza acquisita in sede di applicazione del regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1861/78 (3), ha mostrato che, per rendere più stabile l'equilibrio tra la produzione e le utilizzazioni nel settore vitivinicolo, occorre potenziare l'impiego dei prodotti della vite ;
che si ritiene opportuno intervenire anche a monte della fase di produzione dei vini da tavola, favorendo la lavorazione dei mosti a fini diversi dalla vinificazione ;

considerando che i mosti potrebbero trovare attualmente uno sbocco abbastanza rilevante nella produzione di succhi d'uva, nonché nella fabbricazione nel Regno Unito e in Irlanda di alcuni prodotti inclusi nella voce 22.07 della tariffa doganale comune; che l'utilizzazione per tali scopi dei mosti d'uva comunitari è frenata, nel primo caso, dalla concorrenza di taluni succhi di frutta il cui prezzo sul mercato mondiale è nettamente inferiore a quello degli analoghi prodotti comunitari,

(1) GU n. _____

(2) GU n. L 99 del 5.5.1970, pag. 1

(3) GU n. L 215 del 4.8.1978, pag. 1

e, nel secondo caso, dalla concorrenza dei mosti originari di paesi fornitori tradizionali del Regno Unito e dell'Irlanda;

considerando che, per procurare uno sbocco costante ai mosti d'uva riservati agli usi sopra indicati, è necessario istituire un regime di aiuti per i mosti ed i mosti concentrati destinati a tali scopi; che, per i succhi d'uva, l'importo dell'aiuto deve essere calcolato in modo che il loro prezzo sia comparabile a quello dei succhi di frutta concorrenti; che, per quanto concerne la fabbricazione nel Regno Unito e in Irlanda di alcuni prodotti di cui alla voce 22.07 della tariffa doganale comune, l'importo dell'aiuto dev'essere calcolato in modo che il prezzo dei mosti destinati a tale uso sia comparabile al prezzo praticato nei paesi fornitori tradizionali dei fabbricanti dei suddetti prodotti;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 816/70 è inserito l'articolo seguente :

"Articolo 6 septies

1. E' istituito un regime di aiuti per l'acquisto di mosti d'uva e di mosti d'uva concentrati prodotti nella Comunità, impiegati :

- nella fabbricazione di succhi d'uva o
- nella fabbricazione nel Regno Unito e in Irlanda di prodotti inclusi nella voce 22.07 della tariffa doganale comune, per i quali possa essere ammessa dagli Stati membri, in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1, primo comma, l'uso di una denominazione composta recante il termine "vino".

2. L'importo dell'aiuto dev'essere calcolato :

- per quanto concerne la fabbricazione dei prodotti di cui al paragrafo 1, primo trattino, in modo che il loro prezzo finale sia comparabile al prezzo dei succhi di frutta concorrenti;
- per quanto concerne la fabbricazione dei prodotti di cui al paragrafo 1, secondo trattino, in modo che il prezzo dei mosti d'uva comunitari impiegati a tal fine sia comparabile al prezzo dei mosti di uva e dei mosti di uva concentrati praticato nei paesi fornitori tradizionali dei fabbricanti dei suddetti prodotti.

3. L'importo dell'aiuto è fissato entro il 31 agosto di ogni anno per la campagna viticola successiva, secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24. Secondo la stessa procedura sono pure adottate le modalità d'applicazione del presente articolo."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA

DATA : 30.11.78

1. LINEA DEL BILANCIO INTERESSATA : 6919

STANZIAMENTI : Prop. 1979
0,1 MUCE

2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO : Progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento 816/70, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo

3. BASE GIURIDICA : Art. 43 del trattato CEE

4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO : Misure destinate a entrare in vigore il 31 agosto 1979 onde accrescere gli sbocchi commerciali per i mosti d'uva d'origine comunitaria, cioè aiuto per i mosti d'uva e i mosti d'uva concentrati usati nella fabbricazione rispettivamente di succhi d'uva e di "British and Irish Wines".

5. INCIDENZE FINANZIARIE	DURANTE LA CAMPAGNA	ESERCIZIO IN CORSO (78)	ESERCIZIO SEGUENTE (79)
5.0. SPESE			
- A CARICO DEL BILANCIO DELLA CEE (RESTITUZIONI/INTERVENTI)	5,15 MUCE	—	5,15 MUCE
- A CARICA DELLE AMM.NI NAZIONALI			
- A CARICO DI ALTRI SETTORI NAZIONALI			
5.1 ENTRATE			
- RISORSE PROPRIE CEE (PRELIEVI/DIRITTI DOGANALI)			
- SUL PIANO NAZIONALE			

	ANNO 80	ANNO 81	ANNO
5.0.1 SCADENZE PLURIENNALI SPESE	5,15 MUCE	5,15 MUCE	
5.1.1 SCADENZE PLURIENNALI ENTRATE			

5.2 METODO DI CALCOLO

- fabbricazione di succhi d'uva :
quantità di mosti : 350.000 hl a 10° con aiuto di 0,5 uc/°/hl = 1,75 MUC
= 1,9 MUCE
- fabbricazione di "British and Irish Wines"
quantità di mosti concentrati 85.000 hl, coefficiente di concentrazione 3,5
ossia 297.500 hl di mosti a 10° con aiuto di 1 uc/°/hl = 3 MUC = 3,25 MUCE

6.0 ~~FINANZIAMENTO POSSIBILE PER SFORNO DI FONDI DA CAPITOLI A CAPITOLI DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE~~ ~~SI/NO~~

6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER SFORNO DI FONDI DA CAPITOLI A CAPITOLI DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE SI/NO

6.2 NECESSITÀ D'UN BILANCIO SUPPLEMENTARE ~~SI/NO~~

6.3 ~~STANZIAMENTI~~ DA INSCRIVERE NEI BILANCI FUTURI Stanziamanti SI/NO

OSSERVAZIONI : L'importo dell'aiuto viene calcolato in via estimativa in base alla differenza tra i prezzi di riferimento ed i prezzi d'offerta dei paesi terzi. Per calcolare l'aiuto per i mosti concentrati, si tiene conto anche dei costi di concentrazione.